



**PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO COPERTURA
ASSICURATIVA CONTRO I DANNI AL PATRIMONIO ALL RISKS DELL’AZIENDA ULSS 3
SERENISSIMA**

CHIARIMENTO N. 4 DEL 30.05.2024

A seguito di richiesta da parte di ditte interessate, si pubblicano di seguito i chiarimenti forniti dal RUP:

DOMANDA N. 4.1

Si chiede se la proroga obbligatoria per la Compagnia sia dovuta anche in caso di recesso anticipato solamente alla scadenza naturale; Si chiede se la richiesta di ripetizione della copertura per ulteriori due anni sia alle medesime condizioni economiche e normative e sia dovuta dalla Compagnia a fronte della richiesta dell'ente. Relativamente alle garanzie TERREMOTO, INONDAZIONE, ALLUVIONE, ALLAGAMENTI, EVENTI ATMOSFERICI, si chiede di confermare che i limiti in cifra fissa siano per sinistro annualità assicurativa in aggregato per tutti i beni assicurati; Relativamente alla garanzia EVENTI ATMOSFERICI, si chiede di confermare che lo scoperto sia riferito a ciascun fabbricato e relativo contenuto; Si chiede di trasmettere l'elenco dei FABBRICATI ASSICURATI completo del valore di Ricostruzione a nuovo di ciascun bene; Si chiede di indicare la M.U.R.; Si chiede di indicare le somme assicurate e Premio lordo annuo in corso; Si chiedono attuali limiti scoperti e franchigie relativi alle garanzie Terremoto, inondazione alluvione allagamento, eventi atmosferici, stop loss e franchigia frontale. Si chiede di confermare che si intendano esclusi dalla copertura prestata i seguenti beni: strade e strade ferrate; Si chiede di confermare che si intendano esclusi i danni verificatesi in occasione di penetrazione d'acqua marina; Differenziale storico-artistico: chiediamo conferma sia dovuto nel limite della garanzia colpita da sinistro; Si chiede conferma che lo stop sia il massimo indennizzo di polizza per sinistro annualità assicurativa fermi i sotto limiti previsti per le singole garanzie; Si chiede di conoscere valore a nuovo delle apparecchiature elettromedicali; Si chiede se esista un deposito farmaci ed in caso di risposta affermativa se ne chiede indicazione dell'ubicazione, estensione e valore di ricostruzione a nuovo; Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all'inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole analoghe già presenti nel Capitolato, della seguente clausola: CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEL RISCHIO "MALATTIE PANDEMICHE O EPIDEMICHE" Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per "Malattia pandemica o epidemica". Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest'ultimo caso, per la gravità abbia comportato l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio. Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita. Resta altresì specificatamente convenuto che: ? sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione; ? la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza. Quanto



UOC Provveditorato, Economato e Logistica
 Distretto di Venezia - Mestre

oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione. Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all'inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole analoghe già presenti nel Capitolato, della seguente clausola: **MISURE RESTRITTIVE SANZIONI INTERNAZIONALI** La Compagnia dichiara e il Contraente prende atto che la Compagnia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone la Compagnia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia. La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.

RISPOSTA N. 4.1

“Si chiede se la proroga obbligatoria per la Compagnia sia dovuta anche in caso di recesso anticipato o solamente alla scadenza naturale”

La proroga tecnica è dovuta anche in caso di recesso anticipato.

“Si chiede se la richiesta di ripetizione della copertura per ulteriori due anni sia alle medesime condizioni economiche e normative e sia dovuta dalla Compagnia a fronte della richiesta dell'ente.”

Si conferma.

“Relativamente alle garanzie TERREMOTO, INONDAZIONE, ALLUVIONE, ALLAGAMENTI, EVENTI ATMOSFERICI, si chiede di confermare che i limiti in cifra fissa siano per sinistro annualità assicurativa in aggregato per tutti i beni assicurati”

Si conferma.

“Relativamente alla garanzia EVENTI ATMOSFERICI, si chiede di confermare che lo scoperto sia riferito a ciascun fabbricato e relativo contenuto”

No, lo scoperto va considerato per singolo evento.

“Si chiede di trasmettere l'elenco dei FABBRICATI ASSICURATI completo del valore di Ricostruzione a nuovo di ciascun bene”

Si rinvia alla risposta n. 1.1

“Si chiede di indicare la M.U.R.”

La M.U.R. è l'Ospedale di Dolo, per un valore di ricostruzione pari a 184.426.200,00 Euro.

“Si chiede di indicare le somme assicurate e Premio lordo annuo in corso”

Le somme assicurate sono quelle indicate nel capitolato di gara; per quanto attiene al premio lordo annuo, si rinvia alla risposta n. 2.2

“Si chiedono attuali limiti scoperti e franchigie relativi alle garanzie Terremoto, inondazione alluvione allagamento, eventi atmosferici, stop loss e franchigia frontale”

Trattasi di richiesta inconferente rispetto alla quotazione della gara in corso; si rinvia alle condizioni del capitolato di gara, rispetto alle quali andrà effettuata la quotazione del rischio.

“Si chiede di confermare che si intendano esclusi dalla copertura prestata i seguenti beni: strade e strade ferrate”

Si conferma.



“Si chiede di confermare che si intendano esclusi i danni verificatesi in occasione di penetrazione d’acqua marina”

Si conferma

“Differenziale storico-artistico: chiediamo conferma sia dovuto nel limite della garanzia colpita da sinistro”

Il DIFFERENZIALE STORICO ARTISTICO va considerato in eccedenza agli importi riconosciuti secondo l'articolo che disciplina la determinazione del danno e a sua parziale deroga.

“Si chiede conferma che lo stop sia il massimo indennizzo di polizza per sinistro annualità assicurativa fermi i sotto limiti previsti per le singole garanzie”

Si conferma

“Si chiede di conoscere valore a nuovo delle apparecchiature elettromedicali”

Il dato non è disponibile

“Si chiede se esista un deposito farmaci ed in caso di risposta affermativa se ne chiede indicazione dell’ubicazione, estensione e valore di ricostruzione a nuovo”

Esistono più magazzini farmaci dislocati nel territorio dell'Azienda, oltre ad un magazzino esternalizzato; gli altri dati richiesti non sono disponibili.

“Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all’inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole analoghe già presenti nel Capitolato, della seguente clausola: CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEL RISCHIO “MALATTIE PANDEMICHE O EPIDEMICHE” Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per “Malattia pandemica o epidemica”. Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest’ultimo caso, per la gravità abbia comportato l’adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio. Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita. Resta altresì specificatamente convenuto che: “ sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell’attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione; “ la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza. Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione. “

La clausola è già prevista nel capitolato di gara in formulazione pressoché analoga. Tuttavia, si acconsente alla sostituzione della medesima con la clausola indicata.

Si precisa che, in sede di emissione del contratto, la Stazione Appaltante potrà valutare la sostituzione della clausola con formulazione standard analoga dell'Aggiudicatario, se diverso dal richiedente del presente chiarimento.



UOC Provveditorato, Economato e Logistica
Distretto di Venezia - Mestre

Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all'inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole analoghe già presenti nel Capitolato, della seguente clausola: MISURE RESTRITTIVE SANZIONI INTERNAZIONALI La Compagnia dichiara e il Contraente prende atto che la Compagnia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone la Compagnia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia. La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.

La clausola è già prevista nel capitolato di gara in formulazione pressoché analoga. Tuttavia, si acconsente alla sostituzione della medesima con la clausola indicata.

Si precisa che, in sede di emissione del contratto, la Stazione Appaltante potrà valutare la sostituzione della clausola con formulazione standard analoga dell'Aggiudicatario, se diverso dal richiedente del presente chiarimento.

F.to Il Responsabile della Fase di affidamento
Dott.ssa Cinzia Bon